

ORIGINALE



*SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
DELL'ALTO VERGANTE*

TRA I COMUNI DI
GIGNESE – BROVELLO CARPUGNINO
(PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA)
MASSINO VISCONTI – NEBBIUNO – COLAZZA - PISANO
(PROVINCIA DI NOVARA)

COMUNE DI

Regolamento

Di Polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini

C.C. n. 7/11 05'07

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER
IL DECORO E LA SICUREZZA DEI CITTADINI**

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana	1
Art. 2 - Oggetto ed applicazione	1
Art. 3 - definizioni	1
Art. 4 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal regolamento	2
Art. 5 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	3
Art. 6 - Sanzioni	3

CAPO II
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO ED
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Definizioni ed ambito di applicazione	4
Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico	4
Art. 9 - Istanza e versamento canone per occupazioni temporanee	5
Art. 10 - Rinnovo delle concessioni temporanee	5
Art. 11 - Istanza e versamento del canone per le occupazioni permanenti	5
Art. 12 - Rilascio della concessione/autorizzazione	5
Art. 13 - Contenuto del provvedimento di concessione ed autorizzazione	6
Art. 14 - Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni	6
Art. 15 - Procedure ed effetti del procedimento di revoca ..	7
Art. 16 - Occupazioni abusive	7
Art. 17 - Esenzioni	8
Art. 18 - Esenzioni da canone d'occupazione aree pubbliche	8
Art. 19 - Obblighi per chi effettua lavori e fa depositi sulle aree pubbliche	8
Art. 20 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	9

Art. 21 -Installazione di tende solari.....	9
Art. 22 -Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	9
Art. 23 -Commercio su aree pubbliche.....	10
Art. 24 -Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali.....	10
Art. 25 -Commercio in forma itinerante.....	10
Art. 26 -Mestieri girovaghi.....	11
Art. 27 -Divieto di giochi sul suolo pubblico.....	11
Art. 28 -Occupazione per attività di riparazione veicoli .	11
Art. 29 -Collocamento di condutture	11
Art. 30 -Spettacoli su aree pubbliche - manifestazioni .	12
Art. 31 -Occupazioni con strutture pubblicitarie	13
Art. 32 -Occupazioni per comizi e raccolta firme.....	13
Art. 33 -Occupazioni di altra natura	14

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 34 -Disposizioni di carattere generale.....	14
Art. 35 -Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	14
Art. 36 -Disposizioni per i commercianti in sede fissa	14
Art. 37 -Disposizioni per i commercianti su area pubblica ed esercenti mestieri girovaghi	15
Art. 38 -Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	15
Art. 39 -Disciplina della raccolta rifiuti solidi urbani	15
Art. 40 -Trasporto di materiale di facile dispersione	16
Art. 41 -Sgombero della neve	16
Art. 42 -Divieto lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche	17
Art. 43 -Divieto dell'esercizio dell'attività artigiana ed industrie su aree pubbliche.....	17
Art. 44 -Pulizia vetrine,.....	17
Art. 45 -Divieto di getto opuscoli o foglietti - manifesti	17
Art. 46 -Divieto di segatura e spaccatura legna	18

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 47 -Manutenzione degli edifici	18
Art. 48 -Acque pluviali	19
Art. 49 -Collocamento di cartelli ed iscrizioni	19
Art. 50 -Collocamento di targhe o lapidi commemorative..	19
Art. 51 -Ornamento esterno dei fabbricati	19
Art. 52 -Spolveramento di panni e tappeti	20
Art. 53 -Esposizione di biancheria alle finestre e balconi..	20
Art. 54 -Vasche, lavatoi, fontane	20
Art. 55 -Monumenti.....	20
Art. 56 -Servizi igienici pubblici.....	21
Art. 57 -Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, decoro ed alla mortalità	21
Art. 58 -Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico	21
Art. 59 -Parchi gioco per bambini.....	22
Art. 60 -Impianti sportivi comunali	22
Art. 61 -Viali e giardini pubblici	22
Art. 62 -Divieto di campeggio	23
Art. 63 -Disposizioni sul verde privato	23

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 64 -Esercizio di mestieri, arti e industrie	23
Art. 65 -Impianto di macchinari.....	24
Art. 66 -Uso di strumenti sonori	24
Art. 67 -Abitazioni private	25
Art. 68 -Strumenti musicali.....	25
Art. 69 -Rumori derivanti dalla circolazione stradale	26
Art. 70 -Dispositivi acustici antifurto	26
Art. 71 -Rumori derivanti da attività di svago	26
Art. 72 -Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori	26
Art. 73 -Venditori e suonatori ambulanti.....	27
Art. 74 -Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie – turpiloquio.....	27
Art. 75 -Suono delle campane.....	27
Art. 35 -Carovane di nomadi	27

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 77 -Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili – Criteri di sicurezza	28
Art. 78 -Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili	28
Art. 79 -Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici	28
Art. 80 -Accatastamento di legno ed altro materiale infiammabile	29
Art. 81 -Uso di fiamma libera - Accensione di fuochi.....	29
Art. 82 -Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	30
Art. 83 -Assicurazione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.....	30
Art. 84 -Manutenzione di aree di pubblico transito	30
Art. 85 -Insegne, persiane, vetrate di finestre.....	30
Art. 86 -Riparo ai pozzi, cisterne e simili	30
Art. 87 -Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	31
Art. 88 -Amministrazione degli stabili	31
Art. 89 -Animali pericolosi	31
Art. 90 -Strumenti da taglio	31
Art. 91 -Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	31
Art. 92 -Trasporto di acqua gassata o selz	31
Art. 93 -Scalpellamento di vie o piazze	32
Art. 94 -Norme in materia di cantieri edili.....	32
Art. 95 -recinzione di aree oggetto di intervento edilizio.	32
Art. 96 -Tutela dei pubblici passaggi	33
Art. 97 -Messa in sicurezza del cantiere.....	33
Art. 98 -Disposizioni su ponti e impalcature	33
Art. 99 -Materiali su ponteggi.....	34
Art.100–Disposizioni sui detriti e materiali di risulta	34
Art.101–Accessi con mezzi meccanici ai cantieri	34
Art.102–Opere pericolose o minaccianti rovina	34

CAPO VII
DISPOSIZIONI INERENTI GLI ANIMALI

Art.103–Tutela degli animali domestici.....	35
Art.104–Protezione della fauna selvatica.....	35
Art.105–Divieti specifici	35
Art.106–Animali molesti.....	35

Art.107–Mantenimento dei cani.....	35
Art.108–Disposizioni riguardanti gli animali.....	36
Art.109–Animali liberi.....	37
Art.110–Trasporto di animali su mezzi pubblici.....	37

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI,
PUBBLICI ESERCIZI
E PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.111–Orari degli esercizi.....	37
Art.112–Esposizione dei prezzi.....	37
Art.113–Servizi igienici.....	37
Art.114–Disposizioni sul divieto di fumo.....	38
Art.115–Pesatura delle merci – disciplina degli involucri ..	38
Art.116–Vendita delle merci.....	38
Art.117–Requisiti per i locali di vendita.....	38
Art.118–Esercizio del commercio su aree pubbliche.....	38
Art.119–Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita	38

CAPO IX
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.120–Cortei funebri.....	39
Art.121–Processioni - manifestazioni.....	39

CAPO IX
SANZIONI

Art.122–Accertamento delle violazioni e sanzioni.....	39
Art.123–Sequestro e custodia di cose.....	40
Art.124–Sospensione delle autorizzazioni.....	40

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.125–Entrata in vigore.....	41
--------------------------------	----

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 -

Disciplina della Polizia Urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

- Articolo 2 -

Oggetto ed applicazione

1. Il regolamento di polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 comma 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) verde pubblico e privato;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **REGOLAMENTO** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

- Articolo 3 -

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità del Regolamento;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro

- debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni od autorizzazioni.
 3. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essa venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

- Articolo 4 -

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal Regolamento

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in forma scritta.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate in base al Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni premesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
4. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
1. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo un congruo termine per la presentazione.
5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
6. Le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, possono essere revocate in qualunque momento.

- Articolo 5 -

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti ed ufficiali dell'Ufficio di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del c.p.p..

- ARTICOLO 6 -

Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

CAPO II
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO ED
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7 -

Definizione ed ambito di applicazione

1. Ogni volta che nel presente regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la Polizia Urbana sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse indicare non soltanto i luoghi ed il suolo di dominio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie ed i portici ed i relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

- Articolo 8 -

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e quanto disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per applicare il canone ogni occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo deve essere autorizzata dall'Autorità Amministrativa competente.
2. Sono temporanee le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico che hanno la durata massima di un anno; le altre sono considerate concessioni permanenti anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti.
3. L'Autorità Amministrativa competente può rilasciare le concessioni ed autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico tenuto conto dell'importanza dei motivi addotti dai richiedenti, nonché delle speciali esigenze di igiene, di viabilità e sicurezza delle località nelle quali si chiede di effettuare l'occupazione del suolo pubblico; in ogni caso i concessionari dovranno pure uniformarsi agli eventuali prescrizioni, anche verbali, dei Funzionari preposti ovvero degli Agenti di Polizia Municipale.
4. Le concessioni si intendono ad ogni effetto precarie e sempre revocabili. Sono rilasciate personalmente al titolare e non sono cedibili; è ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, che il Concessionario deve dichiarare anticipatamente all'Autorità Amministrativa, in modo che le generalità di costoro possano essere specificate nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.
5. È vietata qualsiasi sub-concessione, tuttavia è ammesso il trasferimento da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.
6. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento per l'applicazione e la disciplina del TOSAP.
7. Indipendentemente dalla revoca, per l'esercizio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico l'Autorità Amministrativa può, durante il corso di esse, prescrivere altre modalità o condizioni per motivi di sicurezza, di igiene, di decoro, di estetica o di circolazione.
8. L'inosservanza delle prescrizioni da parte degli interessati, nei termini stabiliti, produce senz'altro la decadenza delle concessioni.

- Articolo 9 -

Istanza e versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico i soggetti interessati debbono presentare al Comune, apposita istanza in forma scritta al fine di ottenere l'Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
2. L'istanza deve contenere gli elementi identificativi del futuro Concessionario, le indicazioni dell'area da occupare, il motivo e l'oggetto dell'occupazione, la sua durata oltre alla eventuale documentazione tecnica richiesta dall'ufficio.
3. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun preventivo atto dell'Amministrazione comunale il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria dell'Ente.

- Articolo 10 -

Rinnovo delle Concessioni temporanee di suolo pubblico

1. Le autorizzazioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata. Potranno soltanto essere rinnovate per giustificati motivi.
2. A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata all'Ufficio competente prima della data di scadenza della concessione.

- Articolo 11 -

Istanza e versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, la procedura per ottenere la concessione è la stessa prevista per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo precedente. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, entro 31 gennaio di ogni anno deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno della concessione.
2. L'obbligo dell'istanza, nei modi e nei termini di cui al precedente articolo, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione tali da determinare una variazione dell'ammontare del tributo.
3. Sia per le occupazioni di suolo pubblico temporanee che permanenti, la cessione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto autorizzativo o nella ricevuta del canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo.

- Articolo 12 -

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio individuato, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dalla occupazione di suolo pubblico);
 - pagamento canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche.
2. L'entità della cauzione è stabilito di volta in volta dall'Ufficio preposto, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata

al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

- Articolo 13 -

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni di metro quadrato o lineare all'unità superiore;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 10 anni;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

- Articolo 14 -

Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

1. Oltre che nei casi previsti in ogni singola parte del presente regolamento, l'Autorità Amministrativa competente può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni e concessioni per i seguenti motivi:
 - a) Sospensione:
 - per mancato risarcimento dei danni recanti al patrimonio comunale;
 - per morosità del pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni e concessioni.
 - b) Revoca:
 - per ragioni d'incolumità, decoro od estetica nonché per motivi di pubblico interesse o utilità o quando non sia osservata una sola delle condizioni alle quali fu subordinata il rilascio;
 - per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
 - per perdita, da parte del titolare dei requisiti per il rilascio;
 - per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dai suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.
 - c) Decadenza:
 - per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;
 - per l'esercizio dell'attività per mezzo di persone non autorizzate;
 - per mancato adempimento delle condizioni imposte nell'autorizzazione o atto di concessione, ovvero dalle norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento o dal Regolamento per l'applicazione e disciplina del "canone occupazione spazi ed aree pubbliche "(TOSAP);
 - allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di autorizzazione nel termine di tre mesi

dall'invito, o non abbia curato il versamento delle somme richieste a titolo di cauzione;

- allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, della Provincia, ecc., assumendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli che disciplinano la revoca. La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente ed è dichiarata dall'Autorità Amministrativa competente.

- Articolo 15 -

Procedura ed effetti del procedimento di revoca

1. La revoca è disposta dall'Autorità Amministrativa con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da perizia tecnica.
2. Nel provvedimento di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevare eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.
3. La revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici interessi è insindacabile da parte del Concessionario e, per effetto di esso, lo stesso Concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove eventuali materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

- Articolo 16 -

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo canone, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione.
2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento della TOSAP.
3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale l'Autorità Amministrativa competente provvederà a notificare il provvedimento di sgombero e di ripristino del bene occupato, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.
4. È fatto comunque salvo l'obbligo dell'assolvimento del canone per l'intero anno in cui ha avuto luogo l'occupazione abusiva, nonché eventuale assoggettabilità a sanzioni accessorie.

**- Articolo 17 -
Esenzioni**

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari poste a copertura dei balconi e per tutte le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie nonché degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
 - c) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - d) le occupazioni occasionali non superiori a 2 ore;
 - e) le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
 - f) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - g) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro o comunque patrocinate dal Comune con apposito atto deliberativo;
 - h) le occupazioni effettuate con accessi a fondi rustici;
 - i) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

**- Articolo 18 -
Esazione del canone d'occupazione d'aree pubbliche**

1. Il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sarà versato nei modi e nelle forme stabilite dalla competente Amministrazione all'atto del rilascio della concessione od autorizzazione e andrà esibito unitamente alla stessa, di cui è parte integrante, in caso di controllo del personale di cui all'art.5 del Regolamento.

**- Articolo 19 -
Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal Codice della Strada (occupazione della sede stradale; opere, depositi e cantieri stradali) chi esegue opere e fa depositi sulle strade o aree pubbliche, dovrà essere munito d'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dall'Autorità Amministrativa competente.
2. In caso di riparazioni o modificazioni del manto stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di qualsiasi oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale si obbliga i concessionari ad eseguire tale rimozione e la rimessa in pristino, a loro spese, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

- Articolo 20 -

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare davanti ai negozi o ai pubblici esercizi: marciapiedi, banchine, giardini pubblici e tutte le aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa soltanto a favore dei gestori dei negozi o pubblici esercizi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
3. L'Amministrazione comunale può negare o revocare la concessione, qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni tecnico estetiche, di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

- Articolo 21 -

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i 2/3 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del marciapiede.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.
5. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
6. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
7. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

- Articolo 22 -

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Nel rispetto delle norme di igiene e del Codice della Strada, le concessioni di occupazione del suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate etc. all'esterno di negozi, possono essere consentite, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non siano di intralcio o di pericolo per la circolazione in genere.
2. Per l'esposizione di frutta e verdura e di generi alimentari non confezionati è fatto l'obbligo del rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti.

3. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti e che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.
4. Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

- Articolo 23 -

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, N. 114, dalla relativa normativa regionale di attuazione, ed è consentito soltanto sulle aree all'uopo destinate con i limiti e modalità per esso stabiliti.

- Articolo 24 -

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.25 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali ed agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero siano agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ai sensi del D.Lgs 18.05.2001, n.228, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee , stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

- Articolo 25 -

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza di tipo B per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e gli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ai sensi del D.Lgs 18.05.2001, n.228, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi in prossimità degli asili, scuole, uffici pubblici, case di cura;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polvere o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita in prossimità dei cassonetti dei rifiuti;

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

**- Articolo 26 -
Mestieri girovaghi**

1. L'esercizio di mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione aree e spazi pubblici.

**- Articolo 27 -
Divieto di giochi sul suolo pubblico**

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

**- Articolo 28 -
Occupazioni per attività di riparazione veicoli**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq.25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento di attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

**- Articolo 29 -
Collocamento di condutture**

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse, in seguito a regolare domanda, in base alle disposizioni legislative ed alle particolari, nonché al regolamento e ad altre eventuali disposizioni in vigore che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio preposto, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di

concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere tempestivamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal Settore Comunale competente, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, oltre che la normale attività di vigilanza, anche la predisposizione dei provvedimenti eventualmente necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefono e telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
8. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
9. L'inizio lavori significa l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo sia in materia di ripristini che di esecuzione opere.
10. Allorquando le condotte, tubazioni, impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
11. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

- Articolo 30 -

Spettacoli su aree pubbliche - Occupazioni per manifestazioni

1. Ferme restando le prescrizioni e gli obblighi imposti della legge di Pubblica Sicurezza in materia di spettacoli, proiezioni, trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture od impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- a) modalità di occupazione;
 - b) strutture che si intende utilizzare;
 - c) impianti elettrici;
 - d) modalità di smaltimento rifiuti.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
 3. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
 4. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
 5. I concessionari devono rispettare gli orari e le prescrizioni stabiliti dai regolamenti locali e fissati dall'autorizzazione

Articolo 31 ***Occupazioni con strutture pubblicitarie.***

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, quanto prescritto dalle normative inerenti la pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

- Articolo 32 - ***Occupazioni per comizi e raccolta di firme***

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima.

L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

- Articolo 33 -
Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione,
2. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

CAPO III
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Articolo 34 -
Disposizioni di carattere generale

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali e di disposizioni di igiene, tutti gli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua , le sponde o ripe dei medesimi nonché i cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte qualsiasi materia liquida o solida, deporvi o lasciarvi cadere acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo, segare, spaccare legna ed accendere il fuoco.

- Articolo 35 -
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito ai concessionari di occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente sino ad una distanza non inferiore a due metri.

- Articolo 36 -
Disposizioni per i commercianti in sede fissa

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede,

- fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli collocati sulla soglia dell'esercizio per ciò di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

- Articolo 37 -

Disposizioni per i commercianti su area pubblica ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche in forma itinerante, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

- Articolo 38 -

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi o simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio e di impedimento.
2. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi chiusi da conferire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

- Articolo 39 -

Disciplina della raccolta rifiuti solidi urbani

1. A garanzia dell'igiene e tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti alla Ditta concessionaria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, secondo i tempi ed i modi stabiliti dalla competente Amministrazione comunale.
2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite in maniera separata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Qualora la raccolta differenziata venga effettuata mediante la collocazione di idonei contenitori sul territorio comunale, il conferimento dovrà avvenire servendosi di questi ultimi. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I sacchetti e gli appositi contenitori contenenti i rifiuti devono essere conferiti al servizio di r.s.u. soltanto il giorno antecedente la raccolta non prima delle ore 21:00 e non dopo le ore 07:00 del mattino successivo a piano strada, presso il domicilio di ogni utenza, in posizione ben visibile dagli operatori addetti.
5. Qualora il sacchetto non venga raccolto, per qualsiasi ragione, dopo le ore 12:00, lo stesso dovrà essere rimosso dal suolo stradale a cura del depositante.
6. E' fatto divieto di depositare i sacchetti dei rifiuti domestici nei cestini portarifiuti posti sul territorio comunale.

7. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggio o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere conferiti al servizio di raccolta unitamente ai rifiuti domestici né abbandonati su area pubblica o privata.
1. Essi possono essere conferiti, con la modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, negli appositi centri di raccolta.
8. I residui di lavorazioni artigianali, edili, industriali nonché i rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
9. La custodia dei rifiuti è affidata ad ogni utenza.
10. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo ai commi 4 e 11 è vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
11. E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora ed il giorno in cui è previsto il passaggio del servizio di raccolta

- Articolo 40 -

Trasporto materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, fogliame, letame e concime, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione di vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

- Articolo 41 -

Sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili e altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze e balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando tutte le cautele, non esclusa la

presenza al suolo di persone addette alla vigilanza, al fine di scongiurare incidenti o danni a persone e cose.

4. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare o spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.
8. L'obbligo stabilito dagli artt.35 comma 2 e 36 comma 1 vale anche per la rimozione della neve.
9. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

- Articolo 42 -

Divieto lavatura e riparazione veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

- Articolo 43 -

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle botteghe o magazzini e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

- Articolo 44 -

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9.30 del mattino.

- Articolo 45 -

Divieto di getto opuscoli o foglietti - Manifesti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. E', altresì, vietata l'apposizione di opuscoli pubblicitari, manifestini, foglietti e simili sul parabrezza delle auto in sosta.
3. l'apposizioni di manifesti pubblicitari manifestazioni locali organizzati da Pro Loco, Associazioni, Comitati ecc..., potranno essere collocati sulle strade, previa richiesta scritta, solo ed esclusivamente se apposti su supporti rigidi da fissare ai pali, anche esistenti. Detti supporti dovranno essere rimossi al termine della manifestazione assicurandosi di non insudiciare la strada o i luoghi di collocazione.

- Articolo 46 -

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna salvo che in ambito di operazioni di pulizia aree verdi sia pubbliche che private che, comunque, dovranno essere eseguite evitando lo spargimento di polveri, residui ecc.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Articolo 47 -

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi nonché i parapetti dei balconi e dei terrazzi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, pilastri, i volti dei portici, le pareti ed i volti degli anditi, delle scale, dei corridoi e soffitte prospicienti tanto su vie, vicoli, piazze e corsi quanto su giardini visibili da luogo pubblico ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente Ufficio Tecnico Comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso ufficio.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme dettate dall'Amministrazione Comunale.
6. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici ed attività commerciali che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
7. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta dei proprietari o amministratori dello stabile, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale preposto.
8. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
9. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore e qualora si ravvisassero più gravi estremi si procederà ai sensi della legge penale.
10. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

- Articolo 48 -
Acque pluviali

1. Ogni fabbricato deve avere il tetto, sia verso la pubblica via che verso i cortili ed i recinti, munito di un canale di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.
2. Le acque pluviali dei tetti verso le piazze, vie, vicoli ed altri luoghi di uso pubblico e privato, dal suddetto canale saranno ricevute e condotte con tubi verticali sino al suolo, di dove dovranno sfogare per appositi cunicoli nella fognatura comunale, ove esiste.
3. La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, per l'altezza non minore di metri 2,00 a partire dal marciapiede o piano strada, dovrà essere di ferro fuso ed incastrata per modo da non fare oggetto, salvo il caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro.

- Articolo 49 -
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del Regolamento sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di quello edilizio e del Codice della Strada, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Per cartelli insegne ed iscrizioni temporanee mobili si intendono esclusivamente quelli indicanti le caratteristiche del servizio offerto (panini, menu' etc.).
3. Le indicazioni dei cartelli od iscrizioni mobili devono essere contenute con forme variabili entro mq. 1.
4. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, apposita autorizzazione in deroga

- Articolo 50 -
Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

- Articolo 51 -
Ornamento esterno dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. è vietato utilizzare i balconi o i terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali simili, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

- Articolo 52 -

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

- Articolo 53 -

Esposizione biancheria alle finestre ed ai balconi

1. La lavatura della biancheria e simili non è permessa fuori dei locali e dei recinti privati o dei luoghi ad essa destinati;
2. il Sindaco con propria ordinanza può stabilire per determinate vie o zone della città, il divieto di sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali nelle ore diurne o per l'intera giornata

- Articolo 54 -

Vasche, lavatoi e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane, lavatoi e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato, altresì, valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti , indumenti e simili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

- Articolo 55 -

Monumenti

1. I monumenti sono sotto la salvaguardia di tutti i cittadini.
2. E' vietato imbrattare, danneggiare o arrampicarsi sui monumenti.

- Articolo 56 -
Servizi igienici pubblici

1. E' vietato soddisfare i bisogni naturali fuori dei siti all'uopo destinati.
2. E' vietato ai fruitori dei servizi igienici pubblici di insudiciare i suddetti locali, danneggiare o manomettere gli impianti all'interno esistenti e compiere atti contrari alla morale ed al buon costume.

- Articolo 57 -
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate e da soggetti a tale scopo autorizzati.
2. E' vietato rimuovere, manomettere o imbrattare a fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per gioco, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di sosta e traffico e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
3. E' vietato praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arredare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.
4. E' vietato accendere fuochi, sparare mortaretti o altri simili apparecchi, gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio.
5. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
6. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sulle fontane, sulle colonne, sui pali di arredo urbano e segnaletica nonché della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, nonché legarsi od incatenarsi ad essi.
7. E' vietato camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
8. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, è vietato dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

- Articolo 58 -
Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre quando ciò sia necessario alla sicurezza ed al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.
2. La recinzione deve realizzarsi in rispetto alle norme del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., previo l'ottenimento del prescritto provvedimento autorizzativo.
3. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
4. E' vietata l'apposizione di catene o sbarre a confine con il suolo pubblico, su aree private soggette all'uso pubblico ovvero per delimitare un accesso pedonale o carraio. Ogni deroga a tale divieto dovrà essere preventivamente autorizzata.

- Articolo 59 -
Parchi-gioco per bambini

1. L'accesso ai parchi-gioco per bambini è concesso solo negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti da apposito cartello.
2. E' vietato l'accesso ai parchi-gioco dei bambini di età inferiore agli anni 5 se non accompagnati.
3. L'utilizzo dei giochi è concesso solo ai bambini di età inferiore agli anni 10.

- Articolo 60 -
Impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune ovvero a mezzo di apposita convenzione con Società, Associazioni e/o Enti aventi quali finalità la diffusione e promozione dell'attività sportiva.
2. E' fatto obbligo alla gestione di cui al comma 1 di apporre, all'esterno di ciascuno impianto, una tabella indicante le tariffe in vigore.
3. Le aree annesse agli impianti sportivi (docce, wc, spogliatoi, parcheggio, ecc..) possono essere utilizzate esclusivamente dai fruitori dell'impianto medesimo senza aggravio di prezzo nonché degli addetti alla custodia o manutenzione degli stessi.
4. E' vietato l'ingresso agli impianti sportivi dei cani e delle persone estranee al gioco od alla custodia/manutenzione dell'impianto medesimo.
5. Quanto disposto dal comma precedente non si applica in occasione di manifestazioni, tornei sportivi, ecc..

- Articolo 61 -
Viali e giardini pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, viali ed aiuole aperti o recintati è vietato:
 - a) introdursi o sostare con veicoli in genere, comprensivi i carretti trainati da animali;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
 - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, fiori, piante, frutti;
 - e) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
 - f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità Comunale;
 - h) svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano, unitamente all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusivamente realizzate nonché, per quanto attiene al

- disposto dalla lettera a), la rimozione coatta dei veicoli.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

- Articolo 62 -
Divieto di campeggio

1. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di campeggio se non in presenza di aree idonee e appositamente attrezzate ed autorizzate.

- Articolo 63 -
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, cespugli, siepi, ecc... che si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.
3. In particolare debbono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
4. Qualora la siepe funga anche da recinzione della proprietà, fatte salve particolari disposizioni locali in vigore, non potrà avere altezza superiore ai mt. 2,70, le siepi, invece, presenti in prossimità di altra recinzione non potranno mai avere altezza superiore alla medesima.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie, i frutti e le foglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
6. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

- Articolo 64 -
Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati se in contrasto con il regolamento di zonizzazione acustica comunale.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione è vietato esercitare mestieri che siano causa di disturbo o rumore superiore ai 40 db dalle ore 13:00 alle ore 14:00 e dalle ore 20:00 alle ore 08:00

4. Comunque nelle vicinanze di scuole, asili, chiese, uffici pubblici, case di riposo ecc: è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
5. Maggiori limitazioni possono essere stabilite se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
6. I servizi tecnici competenti, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
8. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'Azienda in altra sede.
9. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.
10. senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
11. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
12. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali e delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

- Articolo 65 -

Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

- Articolo 66 -

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessione del lavoro.
2. In ogni caso, il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
3. E' autorizzata la pubblicità fonica, soggetta al pagamento di specifica imposta da

- effettuarsi contestualmente presso la concessionaria, con le seguenti limitazioni – gli altoparlanti devono, in ogni caso, essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da apposito decreto ministeriale (comunque non oltre 80 db nel raggio massimo di 3 metri); - è fatto divieto di trasmissione nelle vicinanze di ospedali, cliniche e case di riposo; - i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alla necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso; - la pubblicità fonica fuori dei centri abitati è consentita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00; nei centri abitati le emissioni possono essere consentite nei giorni feriali tra le ore 09:00 e le ore 12:00 e tra le 16:00 e le 18:00; - nei giorni festivi possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché messaggi di candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale con previa autorizzazione, secondo le disposizioni previste dalla normativa.
4. che effettua pubblicità fonica deve avere sempre al seguito l'autorizzazione e la ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta.

**- Articolo 67 -
Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

**- Articolo 68 -
Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

- Articolo 69 -

Rumori derivanti dalla circolazione stradale

1. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

- Articolo 70 -

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i 15 minuti primi.

- Articolo 71 -

Rumori derivanti da attività di svago

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, l'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al presente articolo commi 1-2.

- Articolo 72 -

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

- Articolo 73 -
Venditori e suonatori ambulanti

1. Tutte le persone di cui al presente articolo devono sospendere l'attività nel seguente orario: dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00.
2. I suonatori ambulanti anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 100 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

- Articolo 74 -
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie - Turpiloquio

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.
2. Fatto salvo quanto stabilito con la legge penale, sono considerati atti contrari alla moralità, al buon costume ed alla pubblica decenza e perciò vietati, la bestemmia ed il turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

- Articolo 75 -
Suono delle campane

1. Il suono delle campane dell'orologio pubblico è proibito dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. Nelle predette ore e nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

- Articolo 76 -
Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi non è mai consentita per la mancanza di idonee aree atte ad accoglierli.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Articolo 77 -

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili: Criteri di sicurezza

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

- Articolo 78 -

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.
5. L'autorizzazione al deposito verrà rilasciata previo parere favorevole del competente Comando dei Vigili del Fuoco, nonché l'osservanza delle norme vigenti riguardanti la materia.

- Articolo 79 -

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento dei fabbricati e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno ai locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di

- incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
 4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione o contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le congiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
 5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

- Articolo 80 -

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, in aree boscate e cespugliate, legno, paglia, e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
2. Il legname e le ramaglie derivanti da opere di pulizia boschi ed aree verdi, non dovranno essere abbandonate sul posto ma prontamente rimosse e smaltite nei modi di legge.
3. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

- Articolo 81 -

Uso di fiamma libera - Accensione fuochi

1. E' assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libera.
2. Nel centro abitato non è permesso accendere fuochi o bruciare paglia, foglie e sterpaglie. L'accensione di fuochi in aree boscate è soggetta ad autorizzazione del competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato
3. dal 1° novembre al 30 aprile è vietata in tutti i terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore ai 100 metri da essi, l'accensione di fuochi o l'esecuzione di

- operazioni che possano creare possibilità di incendio. Lo stesso divieto vige nel caso di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
4. nei campi e nei boschi è vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza inferiore a 100 metri da case, edifici, siepi, piantagioni, mucchi di paglia, di fieno e simili, o da depositi di materiali infiammabili o combustibili.
 5. anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei luoghi e nei modi previsti ed autorizzati, devono essere adottate tutte le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l'aiuto di quante altre persone siano necessarie.
 6. chi scopre un incendio è tenuto a darne immediato avviso all'autorità.

- Articolo 82 -

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. E' pure proibito gettare fiammiferi od altri oggetti accesi.

- Articolo 83 -

Assicurazione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

1. I tetti , i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. L' Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

- Articolo 84 -

Manutenzione aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento sulle griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata nonché di vie private soggette a servitù' di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai , botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

- Articolo 85 -

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre e delle porte che si affacciano sulla pubblica via, devono essere bene e solidamente assicurate.
2. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

- Articolo 86 -

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto

con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

- Articolo 87 -

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.
2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.
3. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

- Articolo 88 -

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

- Articolo 89 -

Animali pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. La presenza di cani lasciati liberi all'interno di proprietà private dovrà essere segnalato.

- Articolo 90 -

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedirne il pericolo di danno ai passanti.

- Articolo 91 -

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

- Articolo 92 -

Trasporto di acqua gassata e di selz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di selz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

- Articolo 93 -
Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

- Articolo 94 -
Norme in materia di cantieri edili

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili oltre a qualunque opera edile di qualsiasi natura, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il permesso di costruire nonché le modalità esecutive stabilite dal medesimo o dal Regolamento.
2. Gli stabili o le aree nei quali si eseguono opere accennate nel presente articolo, dovranno essere accessibili ai funzionari ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.
3. Nonostante il titolo autorizzatorio non potrà darsi inizio alle opere senza avere preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio lavori nonché il nome dell'Impresa Esecutrice ed eventuali Direttore Lavori
4. E' fatto divieto ad ogni Capomastro-Impresario o Assistente, dare avvio a qualsiasi opera senza che loro consti dell'ottenuto titolo autorizzatorio/concessorio oltre che della comunicazione di cui al comma precedente.
5. Nei cantieri edili ove siano in esecuzione interventi soggetti a permesso di costruire o D.I.A., deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a mt.0.50 x 0.30 recante gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, il nominativo del titolare della stessa, la denominazione dell'Impresa assuntrice dei lavori, i nominativi del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere nonché la data di inizio lavori.
6. E' fatto obbligo della conservazione in cantiere:
 - a) del permesso di costruire o D.I.A.;
 - b) la copia degli elaborati approvati e vistati dall'Amministrazione Comunale, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380

- Articolo 95 -
Recinzione aree oggetto di intervento edilizio

1. Chiunque voglia far costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta, od eseguire altra opera qualunque visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico, dovrà , prima di dar principio ai lavori, avere circoscritto il luogo destinato all'opera mediante recinzione a norma di cui deve essere curata l'illuminazione (almeno della sagoma) durante le ore notturne.
2. Nel permesso di esecuzione delle opere sarà stabilito eventuale spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico, che il recinto potrà circoscrivere.
3. I serragli delle aperture d'ingresso in questi recinti dovranno aprire all'interno, essere muniti di serrature o catenacci, ed essere mantenuti chiusi nelle ore in cui non si lavora.
4. Tutti i materiali ed ordigni di costruzione e di demolizione dovranno essere depositi nell'interno del recinto.
5. Quando le opere da eseguirsi, per la loro poca entità, lo permettano, potrà

- concedersi la dispensa della formazione del recinto.
- a) In questo caso, però, se le opere si eseguono sul suolo o sotto di esso, le medesime dovranno essere circondate da ripari o barriere fisse; se nella parte superiore dei fabbricati, dovranno essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri.
 6. Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore dovrà far togliere i recinti, i ponti, le barriere, ecc., stabiliti per servizio dei medesimi, e restituire alla circolazione il suolo pubblico eventualmente circoscritto in pristino e libero da ogni materiale a cura e spese dell'Impresa esecutrice.

- Articolo 96 -
Tutela dei pubblici passaggi

1. Quando il cantiere non è recinto, la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non potrà essere costruita ad un'altezza minore di tre metri dal suolo.
2. I lavori da eseguirsi lungo e sopra i pubblici passaggi dovranno essere incominciati appena siano stabiliti gli steccati od i ponti di servizio e continuati senza interruzione, in modo che possano essere ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza maggiore.

- Articolo 97 -
Messa in sicurezza del cantiere

1. Negli scavi dei terreni si dovrà lasciare alle terre laterali una scarpa sufficiente ; nel caso che non si possa fidare una tale scarpa, o che si possano temere frane, le sponde degli scavi dovranno essere sostenute con gli occorrenti puntelli e sbadacchi.
2. Dovendosi scoprire muri contermini a quelli che si vogliono costruire, ricostruire o riparare, questi si dovranno assicurare convenientemente a scanso di crolli o danneggiamenti.

- Articolo 98 -
Disposizioni su ponti e impalcature

1. I ponti di servizio con antenne, quelli a sospensione, i cavalletti di andatoie, le scale inservienti ai lavori e le incastellature devono adibirsi con le migliori regole d'arte ed in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai ed ai passanti nonché la caduta dei materiali.
2. Le impalcature dei ponti e delle andatoie dovranno essere munite, a modo di riparo, di mancorrente o barriera solida, fissata all'altezza di un metro circa dall'impalcatura.
3. Tali difese si collocheranno pure in tutte quelle parti dove possa esservi qualche pericolo.
4. Le scale od andatoie, che occorressero per ascendere ai ponti dalla via nei luoghi non chiusi da steccati, saranno collocate nel luogo meno incomodo al pubblico transito, a giudizio dell'Autorità Comunale , e dovranno al loro piede essere munite di barriere o di un tratto di steccato con porta chiudibile a chiave, onde impedire l'ascesa sulle impalcature di nottetempo e quando non si lavora.

- Articolo 99 -
Materiali su ponteggi

1. Non si potranno ammucciare sui ponti materiali in eccessiva quantità, né in modo pericoloso.
2. Contro gli steccati non si appoggeranno , né dentro, né fuori, materiali in tale quantità ed altezza da renderne possibile la caduta.

- Articolo 100 -
Disposizioni sui detriti e materiali di risulta

1. E' vietato gettare sia dai ponti di servizio, sia all'interno delle case, materiali di demolizione od altri. Questi materiali dovranno essere posti in panieri od incanalati in condotti chiusi e fatti scendere colle dovute precauzioni, essere ammuccciati nei cortili od entro ai recinti, e quindi trasportati agli scarichi.
2. Le demolizioni si faranno in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere, usando anche sufficienti bagnature.

- Articolo 101 -
Accessi con mezzi meccanici ai cantieri

1. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto materiali di demolizione, di scavo e simili, si dovranno far entrare all'interno del cantiere; e quando ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai di traverso alla via pubblica.
2. L'Impresa esecutrice delle opere dovrà mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei lavori, e per cinquanta metri oltre i medesimi.
3. Dovrà, parimenti, provvedere a che i veicoli con i quali si fa il trasporto delle materie utilizzate per opere di scavo, riempimenti, ecc., siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materia venga sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico.
4. Quando si verificasse uno spargimento di materiale , anche a mezzo delle ruote dei mezzi, l'Impresa dovrà immediatamente provvedere alla pulizia della parte della pubblica via su cui questo sia avvenuto.

- Articolo 102 -
Opere pericolose o minaccianti rovina

1. Quando le opere da eseguirsi fossero di natura tale da far temere pericoli, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere quelle altre cautele che ravviserà necessarie.
2. Ogni qualvolta un edificio, un muro od un'opera stabile o provvisoria qualunque minacciasse rovina, l'Ufficio Tecnico Comunale ne riconoscerà immediatamente lo stato, e facendone constare per processo verbale, lo denuncerà al Sindaco, dandone contemporaneamente diffida al proprietario.
3. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco farà intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione degli edifici, muri ed opere minaccianti rovina.
4. Se il pericolo non fosse riconosciuto imminente, il Sindaco farà denunciare al proprietario lo stato delle cose, con ingiunzione di demolire, riparare o provvisoriamente puntellare, in un tempo fissato, l'opera pericolante.

CAPO VII DISPOSIZIONI INERENTI GLI ANIMALI

- Articolo 103 - *Tutela degli animali domestici*

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi veicolo.

- Articolo 104 - *Protezione della fauna selvatica*

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, su tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

- Articolo 105 - *Divieti specifici*

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

- Articolo 106 - *Animali molesti*

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili, giardini ecc. è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante le ore notturne, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre che contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario. Le spese per il mantenimento e la cura dell'animale sono a totale carico del proprietario o detentore.

- Articolo 107 - *Mantenimento dei cani*

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi ovvero di applicare il previsto microcip.
2. Sulle aree aperte al pubblico i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media, di indole

- mordace o a rischio di aggressività, anche muniti di museruola.
3. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
 4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, il proprietario o l'accompagnatore, esercitano costante controllo sull'animale affinché non provochi danno al verde pubblico, calpestando le aiuole, ecc. Di eventuali danni rispondono i proprietari.
 5. E' fatto divieto l'accesso dei cani ai parchi-gioco per bambini.
 6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
 7. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene-illuminazione e benessere animale.
 8. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. Gli animali alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere in autonomia un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la privata proprietà di un terzo.
 9. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con rete metallica o cancellata non facilmente scavalcabile e con una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
 10. E' fatto divieto tenere i cani a vivere sui balconi.
 11. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, in pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienico sanitaria.
 12. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
 13. per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si intende applicata l'ordinanza del ministero della salute de 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali.
 14. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagnano quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura, immediatamente disponibile al seguito, per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
 15. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
 16. I cani circolanti che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.
 17. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.

- Articolo 108 -

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di animali, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, la raccolta delle deiezioni dei medesimi sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

**- Articolo 109 -
Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali presenti sul territorio cittadino.
2. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

**- Articolo 110 -
Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. Il trasporto di animali sui mezzi pubblici è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Azienda che esercita il servizio.

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI, I PUBBLICI ESERCIZI
E PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**- Articolo 111 -
Orari degli esercizi**

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

**- Articolo 112 -
Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti i menu' e prezzi.

**- Articolo 113 -
Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'Igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

- Articolo 114 -
Disposizioni sul divieto di fumo

1. nei locali pubblici vige l'assoluto divieto di fumo così come dalle disposizioni vigenti.

- Articolo 115 -
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

- Articolo 116 -
Vendita delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima.

- Articolo 117 -
Requisiti per i locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

- Articolo 118 -
Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L' esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nel territorio di questo Comune nelle località e nei giorni stabiliti dal vigente Regolamento comunale.

- Articolo 119 -
Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversamento o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

CAPO IX MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Articolo 120 - *Cortei funebri*

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

- Articolo 121 - *Processioni - Manifestazioni*

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO X SANZIONI

- Articolo 122 - *Accertamento delle violazioni e sanzioni*

1. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 5.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria determinata per ciascuna fattispecie, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Amministrazione comunale nell'esercizio del potere sanzionatorio ed in virtù delle prerogative e dell'autonomia regolamentare che gli artt. 5, 114 e 118 della Carta Costituzionale conferiscono agli Enti locali e nel rispetto dei principi fondamentali previsti in materia di illecito amministrativo dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. tutte le violazioni del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
4. ai sensi della Legge 689/81 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo di euro 50,00 (doppio del minimo) con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione secondo le modalità previste dall'Amministrazione comunale competente.
5. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con la procedura per essa stabilita, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

7. Qualora la violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comunali, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
8. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
9. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n.689.

- Articolo 123 -
Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n.689 e del D.P.R. 22.07.1982, n.571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

- Articolo 124 -
Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 135 - *Entrata in vigore*

1. Il Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.Lgs 267/2000 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini sostituiti da norme del Regolamento e con esse incompatibili o in contrasto.

